

ART. 185  
(Limiti al campo di applicazione)

**1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:**

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
    - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
    - 2) i rifiuti radioattivi;
    - 3) i materiali esplosivi in disuso;
    - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
    - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
  - c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
- c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato";

**2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'art. 183:**

- materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,
- materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,
- eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Testo aggiornato il 13 febbraio 2008, con l'entrata in vigore il D.Lgs. 4/2008 recante importanti modifiche al D.lgs 152/2006, in materia ambientale.

Modifiche introdotte dalla Legge 28/01/2009, n° 2 - apportante importanti modifiche e/o precisazioni in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo vedasi art. 20 comma 10-sexies